



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

Delibera n. 1185 del 19 dicembre 2018.

relativa alla richiesta di parere formulata dal Responsabile della prevenzione della corruzione della camera di commercio di *omissis* in ordine a presunte violazioni del d.lgs. n. 39/2013 derivanti dall'attribuzione dell'incarico di Segretario Generale della camera di commercio di *omissis* a colui che ricopre l'incarico di Presidente del consiglio di amministrazione del GAL *omissis* Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l.

*Fascicolo UVIF n. 4220/2018*

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 19 dicembre 2018;

Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione e dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*"; e in particolare l'art. 16.

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 concernente "*Riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*" e s. m. i.;

Visto il "Regolamento per l'esercizio della funzione consultiva svolta dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dei relativi decreti attuativi e ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al di fuori dei casi di cui all'art. 211 del decreto stesso" del 7 dicembre 2018 (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale);

Vista la relazione dell'Ufficio Vigilanza sull'imparzialità dei funzionari pubblici (UVIF);



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

*In fatto.*

In data 11 giugno 2018, il RPCT della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di *omissis* e in data 19 luglio 2018 un candidato alla nomina di Segretario Generale della stessa camera di commercio hanno segnalato a quest'Autorità la questione relativa alla possibile violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39/2013 con riferimento alla posizione del dott. *omissis*, anch'egli candidato alla nomina di Segretario Generale della suddetta camera di commercio. Quest'ultimo, infatti, ricopre altresì l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo di Azione Locale *omissis* Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l. ed ha ricoperto, in precedenza, l'incarico di Amministratore unico della predetta società, dal 10 al 17 marzo 2017.

*In diritto. Premessa: profili di competenza dell'Autorità.*

Occorre premettere che ogni questione afferente l'irregolarità nelle procedure di nomina, ad esclusione dei casi di inconferibilità o incompatibilità di cui al d.lgs. n.39/2013, esula dall'ambito di competenza di questa Autorità, così come ribadito anche nel Comunicato del Presidente del 27 aprile 2017, il quale definisce tali segnalazioni "estranee alla sfera di competenza dell'Autorità".

Pertanto, nel caso di specie, l'analisi sarà limitata alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. n.39 sopra citato.

1. *Inconferibilità ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n.39/2013: "Inconferibilità di incarichi nelle amministrazioni statali, regionali e locali a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati".*

La questione in oggetto riguarda la possibilità di attribuire un incarico di Segretario Generale di una camera di commercio a colui che ha ricoperto e continua a ricoprire incarichi di amministratore di Gruppo di Azione Locale società consortile a.r.l.

Occorre, pertanto, verificare la configurabilità, con riferimento al caso di specie, di ipotesi di inconferibilità e/o di incompatibilità ai sensi del d.lgs. n.39/2013.

La fattispecie di inconferibilità astrattamente applicabile al caso in esame è quella disciplinata dall'articolo 4 del d.lgs. n. 39/2013, che recita come segue:

*"1. A coloro che, nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche in enti di diritto privato o finanziati dall'amministrazione o dall'ente pubblico che conferisce l'incarico ovvero abbiano svolto in proprio attività professionali, se queste sono regolate, finanziate o comunque retribuite dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico, non possono essere conferiti:*

- a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;*
- b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;*
- c) gli incarichi dirigenziali esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici che siano relativi allo specifico settore o ufficio dell'amministrazione che esercita i poteri di regolazione e finanziamento".*

Al fine di valutare l'applicabilità della disposizione suddetta al caso di specie, occorre accertare la ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi della stessa e, dunque, verificare la natura giuridica della



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

camera di commercio, quale ente pubblico di possibile destinazione del dott. *omissis* e il tipo di incarico che andrebbe a svolgere all'interno del medesimo ente, nonché la natura giuridica dell'ente di diritto privato nel quale il dott. *omissis* ha ricoperto e ricopre incarichi in provenienza.

2. *Qualificazione giuridica delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le definizioni proprie del d.lgs. n. 39/2013.*

In merito all'applicazione del d.lgs. n.39/2013 al caso in esame, occorre in via prioritaria stabilire la qualificazione giuridica delle camere di commercio, secondo le definizioni proprie del d.lgs. n. 39/2013.

Ci si riferisce, in particolare, alla distinzione operata dall'art. 1, comma 2, tra “*pubbliche amministrazioni*”, definite dalla lett. a) come “*le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti*” ed “*enti pubblici*”, declinati dalla lett. b) come “*gli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati*”.

L'articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”, annovera le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura tra le pubbliche amministrazioni.

Al contempo, però, la disciplina di settore che le riguarda - recentemente modificata ad opera del d.lgs. n. 23/2010 e del d.lgs. n. 219/2016 - così come il Consiglio di Stato, Sezione quinta, nella sentenza 28 settembre 2016, n. 4009, oltre che questa Autorità in precedenti delibere, tra le quali la n. 1033 del 5 ottobre 2016, le qualificano espressamente come enti pubblici non territoriali di livello locale.

3. *Natura giuridica dell'incarico in destinazione: Segretario Generale della camera di commercio di omissis.*

L'incarico che il dott. *omissis* andrebbe a ricoprire, qualora all'esito della procedura di selezione dovesse risultare vincitore, è quello di Segretario Generale della camera di commercio di *omissis*. Dall'organigramma presente sul sito istituzionale dell'ente risulta che il titolare di tale incarico, cui sono attribuite funzioni di vertice dell'amministrazione (art. 38 dello Statuto), coordina due aree dirigenziali.

Tale incarico, dunque, rientra senza dubbio nella accezione di «*incarico amministrativo di vertice*» ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. i) del d.lgs. n. 39/2013, sopra richiamato.

4. *Natura giuridica del GAL omissis Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l. quale “ente di diritto privato in controllo pubblico”.*

Quanto al GAL *omissis* Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l., presso cui il dott. *omissis* ricopre l'incarico di Presidente del CdA ed ha in precedenza ricoperto, dal 10 al 17 marzo 2017, l'incarico di amministratore unico, si rileva che la società in questione sembra rientrare nella



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, alla luce di quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 39/2013, che contempla due requisiti concorrenti, uno relativo al tipo di funzione esercitata e l'altro relativo al sistema di *governance*, in quanto ricomprende: *“le società e gli altri enti di diritto privato:*

*1. che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici,*

*2. sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi”.*

In relazione al requisito funzionale, i Gruppi di Azione Locale in generale e pertanto, nello specifico, anche il GAL *omissis*, nonostante la costituzione nella forma giuridica di diritto privato, perseguono una finalità di pubblico interesse consistente in un'attività di supporto allo sviluppo locale e rurale del territorio di riferimento e delle sue imprese, elaborando a tale scopo il piano di azione locale (PAL).

Si legge infatti nello Statuto del GAL *omissis*, con riferimento all'oggetto sociale, che una delle attività della società consortile consiste nell' *“attuare la propria Strategia di Sviluppo Locale attraverso la predisposizione, presentazione e attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) per valorizzare il patrimonio territoriale dell'area omissis”.* In particolare, la società svolge il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione della Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione *omissis*, approvato in attuazione del Regolamento UE n. 1305/2013. I compiti, le responsabilità e gli obblighi del GAL sono definiti nel PSR e nel bando emanato dalla Regione per la selezione dei GAL e delle Strategie di sviluppo locale ai fini dell'attuazione della Misura 19.

Si fa presente che le competenze dei GAL comprendono la gestione di contributi finanziari erogati dall'Unione europea e dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, con funzioni di programmazione nei confronti dei potenziali attori dello sviluppo (associazioni di categoria, imprese, enti locali). Il GAL è incaricato, quindi, di gestire sovvenzioni pubbliche da concedere ai destinatari finali del finanziamento. Tali attività costituiscono esercizio di funzioni oggettivamente pubblicistiche (cfr. TAR Sardegna, sez. I, 18 giugno 2015, n. 880).

Anche l'ulteriore requisito di *governance*, necessario ai fini della qualificazione del GAL quale ente di diritto privato in controllo pubblico, appare sussistente nel caso di specie. Infatti, pur non ricorrendo il controllo di cui all'art. 2359 c.c. – si tratta di una società a composizione mista in cui le amministrazioni pubbliche detengono una partecipazione complessiva al capitale sociale pari a circa il 40 % - è loro riconosciuto da statuto il potere, in virtù della detenzione di quote di partecipazione al capitale sociale, di nominare e revocare gli amministratori, oltre che l'organo di controllo.

5. *Natura giuridica del GAL omissis Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l. quale “ente di diritto privato regolato o finanziato”.*

Occorre ulteriormente verificare se il GAL *omissis* Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l. possa essere ricondotto anche alla definizione di *“ente di diritto privato regolato o finanziato”*, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) del d.lgs. n.39/2013, secondo cui devono intendersi *“per «enti di diritto*



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

*privato regolati o finanziati», le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:*

- 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;*
- 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;*
- 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici».*

Nel caso di specie l'amministrazione pubblica che conferisce l'incarico, ossia la camera di commercio di *omissis*, ha una partecipazione minoritaria, pari al 14 %, nel capitale sociale del GAL *omissis* Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l.

L'Autorità ha più volte affermato (delibere n. 163 del 17 febbraio 2016 e n. 211 del 2 marzo 2016) che il medesimo soggetto giuridico già qualificato come ente privato in controllo pubblico potrebbe, al contempo, rientrare nella definizione di ente di diritto privato regolato o finanziato.

Infatti, proprio gli enti regolati o finanziati rientrano in quella vasta porzione di territorio al confine tra pubblico e privato, che investe soggetti appositamente concepiti con forti componenti di ibridazione, che hanno tratti privatistici, ma con vincoli di regolazione, o di vigilanza, o di controllo che riconducono all'apparato pubblicistico.

#### *6. Natura giuridica dell'incarico in provenienza: Presidente del CdA e Amministratore unico del GAL ommissis Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l.*

Riguardo l'incarico in provenienza che il dott. *omissis* ricopre dal 17 marzo 2017 all'interno del GAL *omissis*, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché l'incarico di Amministratore unico ricoperto dal 10 al 17 marzo 2017, gli stessi possono essere ricondotti alle seguenti definizioni: qualora si qualifichi la società come ente di diritto privato in controllo pubblico, alla definizione di cui all'art. 1, comma 2, lett. l) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale si intendono per «*incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico», gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico*»; qualora invece si qualifichi il GAL *omissis* quale ente di diritto privato regolato o finanziato, alla definizione di cui all'art. 1, comma 2, lettera e) del d.lgs. n. 39/2013, secondo la quale si intendono per «*incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati», le cariche di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato, le posizioni di dirigente, lo svolgimento stabile di attività di consulenza a favore dell'ente*».

L'elemento caratterizzante richiesto dalle suddette definizioni è l'esercizio di concreti poteri gestori affidati a colui che ricopre le cariche di Presidente o Amministratore unico dell'ente.

Ebbene, nel caso in esame, con riferimento all'incarico di Amministratore unico tali concreti poteri gestori sono insiti nell'incarico medesimo, mentre relativamente all'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione attualmente ricoperto dal dott. *omissis*, l'eventuale sussistenza in capo allo stesso di effettivi poteri gestionali diretti deve essere accertata in concreto. Dalla lettura ed analisi dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'organigramma e della visura camerale della società emergono i seguenti elementi:



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

- l'assenza di un direttore generale, cui solitamente spetta l'esercizio delle funzioni gestionali dell'ente;

- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione, di cui il Presidente è membro, di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società, unitamente al conseguente potere di compiere tutti gli atti di gestione che ritenga necessari o opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 19 dello statuto);

- la previsione che il CdA si riunisca tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, con la precisazione, con riferimento al quorum deliberativo, che in caso di parità prevalga il voto del Presidente (art. 17 dello Statuto);

- la possibilità che il CdA deleghi i propri poteri e le proprie attribuzioni al Presidente (art. 17 dello Statuto);

- il riconoscimento al CdA, di cui il Presidente è membro, del potere di predisporre il bilancio di esercizio (art. 24 dello Statuto).

A tal proposito, appare opportuno richiamare una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 126 del 2018, nella quale l'organo di giustizia amministrativa ha qualificato come poteri di gestione alcuni dei poteri riconducibili al comitato direttivo e, pertanto, al suo Presidente: *“In particolare, il comitato direttivo, oltre a predisporre il bilancio di esercizio e il piano economico finanziario contenente i programmi di investimento e di attività, delibera sugli «atti intesi a promuovere le espropriazioni ed in merito agli atti di acquisto degli immobili», sulla «conformità dei progetti di insediamento e di reinsediamento produttivo alle previsioni del P.R.T. del Consorzio», «in materia di assegnazione e vendita degli immobili consortili per la realizzazione di iniziative produttive nel settore industria e servizi» e, in generale, «su ogni argomento che non rientri nella specifica e tassativa competenza del Consiglio generale». Per il solo fatto, dunque, che è membro del comitato direttivo, al presidente sono assegnate funzioni di gestione. D'altra parte tra i suoi compiti rientra anche la vigilanza sul buon andamento delle attività consortili, che ben può condurre all'adozione di atti di gestione”*.

7. *Nuovo orientamento interpretativo dell'art. 4 del d.lgs. n.39.*

Accertata la natura di ente pubblico non economico della Camera di commercio e la natura di incarico amministrativo di vertice della carica di Segretario Generale della stessa Camera, occorre ora stabilire se tale incarico rientri tra le ipotesi di inconfiribilità di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 39 del 2013.

In diverse altre occasioni l'Autorità ha interpretato la norma operando una netta distinzione tra le ipotesi di cui alle lettere a) (*“gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali”*) da un lato e b) (*“gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale”*), che si centrava sulle tipologie di amministrazione: da un lato (lettera a)) le amministrazioni, ai diversi livelli di governo, senza ricomprendere tra esse gli enti pubblici; dall'altro (lettera b)), gli enti pubblici non economici. In questo modo nella nozione di amministrazione rientravano solo le amministrazioni enti territoriali di riferimento a ciascun livello di governo: lo Stato, le Regioni, gli enti locali, cioè le amministrazioni con organi di governo di carattere politico-elettivo. In sostanza l'orientamento fin qui seguito interpretava la norma nel senso di considerare, ai fini dell'inconfiribilità, nelle amministrazioni territoriali, solo gli incarichi amministrativi di vertice,



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### *Presidente*

mentre negli enti pubblici non economici venivano considerate solo le posizioni di amministratore (cioè di componente dell'organo di indirizzo politico-amministrativa dell'ente).

Tale orientamento ha finito per escludere del tutto dalla situazione di inconferibilità gli incarichi amministrativi di vertice negli enti pubblici non economici a carattere non politico-elettivo (si pensi ad enti quali INPS, CNR, ovvero a tutti gli enti pubblici istituiti a livello regionale e locale), incarichi spesso di notevole rilevanza sotto il profilo del potenziale conflitto di interessi, dato che molto spesso gli enti di tale natura curano interessi pubblici molto vicini ad interessi di categorie produttive o di singoli soggetti privati.

Tale orientamento merita una rivalutazione sia sotto il profilo della ragionevolezza delle esclusioni che esso produce sia sotto un profilo formale di corretta interpretazione della normativa vigente.

In primo luogo contrasta con la volontà del legislatore delegante che, al comma 49 della legge n. 190 del 2012, parla espressamente di *“incarichi dirigenziali e incarichi di responsabilità amministrative di vertice nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*. A ulteriore conferma nel comma 50, volto a definire i criteri direttivi della delega, alla lettera d) si legge: *“comprendere tra gli incarichi oggetto della disciplina: 1) gli incarichi amministrativi di vertice nonché gli incarichi dirigenziali, anche conferiti a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni”*.

D'altra parte va considerata anche la disciplina dello stesso d.lgs. n. 39 in materia di incompatibilità, disciplina sempre “parallela” a quella delle inconferibilità. All'art. 9 (Rubricato *“Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali”*), comma 1, si legge: *“Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, sono incompatibili...”*.

La chiara volontà del legislatore, sia in sede di legge di delega sia in sede di decreto delegato, è quella di ricomprendere le figure amministrative di vertice tra quelle da considerare, ai fini della eventuale situazione di inconferibilità per provenienza da soggetti privati, regolati o finanziati dall'amministrazione di destinazione, con riferimento a tutte le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, cioè, insieme, le amministrazioni territoriali, con organi di indirizzo di carattere politico-elettivo, e le altre amministrazioni, *in primis* gli enti pubblici non economici con organi di indirizzo che *“non siano espressione di rappresentanza politica”* (per usare la terminologia dell'art. 4, comma 4, dello stesso d.lgs. n. 165).

L'orientamento fin qui seguito escludeva dall'applicazione delle inconferibilità una rilevante categoria di incarichi amministrativi, quelli di vertice negli enti pubblici non economici creando un *vulnus* alla volontà del legislatore.

Conclusivamente, adottando un criterio di distinzione fondato non più sulla tipologia delle amministrazioni ma sulla tipologia degli incarichi, criterio del tutto omogeneo con quello adottato dal legislatore in materia, le disposizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 4 vanno interpretate nel senso che le situazioni di inconferibilità per provenienza da soggetti regolati o finanziati per le figure amministrative di vertice vanno considerate con riferimento a tutte le amministrazioni pubbliche (ivi compresi gli enti pubblici non economici e non territoriali) a tutti i livelli di governo, mentre la lettera b) considera, ai fini delle inconferibilità, la sola posizione degli amministratori di ente



*Autorità Nazionale Anticorruzione*  
*Presidente*

pubblico (sempre a tutti i livelli di governo), perché questa ultima posizione è considerata, dalla legge di delega e del decreto n. 39, come incarico “amministrativo” e non politico.

In questo modo si rispetta appieno la volontà del legislatore:

- a) quanto agli incarichi amministrativi di vertice le inconferibilità del d.lgs. n. 39 riguardano gli incarichi da conferire in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutti i livelli di governo;
- b) quanto agli amministratori, cioè ai componenti degli organi di indirizzo politico amministrativo, le inconferibilità del d.lgs. n. 39 riguardano gli organi di carattere non politico-elettivo, mentre ne sono esclusi gli organi politici in senso stretto (oggetto, peraltro, di specifiche discipline).

8. *Conclusioni.*

In conclusione, il caso in oggetto integra l’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4 del decreto, dal momento che l’incarico in destinazione del Dott. *omissis* è qualificabile come incarico amministrativo di vertice in un ente pubblico, quale è la Camera di commercio, espressamente ricompreso nella categoria delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001, richiamato dalla lett. a) dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013.

Tanto premesso e considerato,

**DELIBERA**

il seguente parere sull’applicazione della fattispecie di inconferibilità di cui all’art.4 del d.lgs. n. 39/2013 agli enti che, come le Camere di commercio, siano qualificabili ai sensi dell’articolo 1 del citato decreto legislativo, sia come pubbliche amministrazioni sia come enti pubblici:

- risulta, quindi, sussistere un’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) qualora venisse attribuito l’incarico di Segretario Generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di *omissis* a colui che ricopre ovvero ha ricoperto l’incarico di Presidente del CdA del GAL *omissis* Agenzia di Sviluppo società consortile a.r.l..

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 3 gennaio 2019.

Il Segretario, Maria Esposito